

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 4 dicembre 2018

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio 2019, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato che:

- l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

- l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019;

- l'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;

- l'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie;

- l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;

- l'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia con riferimento

---

Al Presidente  
della 11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

esaminati gli emendamenti presentati;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

- le modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza – finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e quindi per la mera registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970) – sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale docente ed educativo, ad un decreto del Ministro dell'istruzione (comma 4). Entrambi tali decreti, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice;

- al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto 14) qualifica come «*dati biometrici*» i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 vieta il trattamento dei dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali reca le misure di garanzia che devono essere previste per il trattamento anche dei dati biometrici;

- l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo 52 consente limitazioni ai diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

- la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità;

- le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo con riferimento sia al testo del disegno di legge sia agli emendamenti ad esso relativi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-*bis*», comma 3, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai

«*principi dell'ordinamento europeo*», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;

- in riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il trattamento dei dati biometrici,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Marzia Casolati